

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e LAVORI PUBBLICI</b>	
tel + 39 040 377 4721 fax + 39 040 377 4732	dir.territorio@regione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## **Decreto n° 5232**

ESERCIZIO DI OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI NEGLI AMBITI PORTUALI DI MONFALCONE E PORTO NOGARÒ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LR 12/2012 E FISSAZIONE LIMITI MINIMI E MASSIMI DEI CANONI CONCESSORI

- art. 1 scopo e definizioni
- art. 2 campo di applicazione
- art. 3 autorizzazione e numero di imprese
- art. 4 documentazione richiesta
- art. 5 canone e cauzione
- art. 6 sospensione e revoca
- art. 7 registro delle operazioni e dei servizi portuali
- art. 8 tariffazione
- art. 9 vigilanza
- art. 10 termini del procedimento
- art. 11 canoni concessori

## **Il Direttore Centrale**

**Visto** il DPCM 9 febbraio 2009, recante "identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della Regione Friuli Venezia Giulia", pubblicato sulla G.U. n. 50 dd. 2 marzo 2009, dalla cui entrata in vigore, avvenuta il 1 aprile 2009, la Regione Friuli Venezia Giulia ha acquisito, tra l'altro, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 2 e dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative nell'ambito del Porto di Monfalcone;

**Visto** l'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (disciplina della portualità di competenza regionale) in base al quale con provvedimento del Direttore centrale competente, sentito il Comitato consultivo, sono individuati i servizi portuali e nel rispetto del medesimo provvedimento sono rilasciate le autorizzazioni all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali;

**Visti** i DPRReg. 31 ottobre 2012 n. 0224/Pres. e n. 0225/Pres. pubblicati sul B.U.R. n. 46 del 14 novembre 2012;

**Visti** i pareri resi dal Comitato Consultivo di Monfalcone e Porto Nogaro nella seduta del 16 novembre 2012;

## **DISPONE**

### **art. 1** scopo e definizioni

**1.** Il presente provvedimento è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 4 e all'articolo 12, comma 8, della LR 12/2012.

**2.** Per ciclo delle operazioni portuali si intende, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DM 6 febbraio 2001, n. 132 ("Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 84/1994") l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale dalle imprese, autorizzate ai sensi dell'art. 11, della LR 12/2012, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave all'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa.

**3.** I servizi portuali costituiscono attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, hanno carattere complementare ed accessorio rispetto alle operazioni portuali, sono funzionali al proficuo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali e debbono contribuire a migliorare, in termini di produttività, celerità e snellezza, il passaggio del carico o di parte di esso da una nave all'altra o ad altra modalità di trasporto o viceversa, ovvero debbono risultare necessari per eliminare i residui e le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo.

**4.** Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere quali servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari precipuamente dedicati alla fornitura del servizio.

**5.** Sono individuate quali servizi portuali le attività imprenditoriali di seguito elencate:

- rizzaggio-derizzaggio delle merci e/o contenitori a bordo delle navi ed a terra sui mezzi di trasporto;
- riempimento-svuotamento dei containers;
- fardaggio;
- cernita delle marche (di polizza);
- pesatura e misurazione delle merci;
- conteggio e marcatura dei colli;
- riconfezionamento imballaggi;
- tutte quelle altre attività imprenditoriali aventi le caratteristiche indicate nel presente articolo che saranno individuate in seguito in base alle esigenze ed alla natura commerciale che il porto assumerà, tenendo conto delle imprese autorizzate e operanti e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione del lavoro portuale e che verranno individuati, con appositi provvedimenti, sentito il Comitato consultivo.

## **art. 2** campo di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica nell'ambito del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, come individuati dai rispettivi piani regolatori portuali, oltre che nelle rispettive rade.

## **art. 3** autorizzazione e numero di imprese

1. La Regione Friuli Venezia Giulia rilascia, anche nel caso di autoproduzione, l'autorizzazione all'esercizio di una o più operazioni portuale e uno o più servizi portuali, da indicarsi puntualmente nel medesimo atto autorizzativo.
2. Annualmente viene determinato, per ciascun porto, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'anno successivo per lo svolgimento di ciascuna operazione portuale e di ciascun servizio portuale, in modo tale da assicurare la più ampia concorrenza, fissando altresì, con adeguato preavviso, un termine perentorio per la presentazione delle domande. Di tali determinazioni verrà data notizia tramite pubblicazione sul sito Internet della Regione Friuli Venezia Giulia –sezione “Bandi ed Avvisi”.
3. Per l'anno 2013 il termine per la presentazione delle domande è fissato al 7 dicembre 2012, per gli anni successivi il termine è fissato al 31 ottobre.
4. L'autorizzazione ad esercitare viene rilasciata alle imprese in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 4, la cui permanenza potrà periodicamente essere verificata, a richiesta della Regione, obbligandosi l'impresa stessa a fornire tempestivamente tutti i dati, documenti e le informazioni rilevanti.
5. L'autorizzazione viene rilasciata per un periodo non inferiore ad un anno. Nel caso di impresa concessionaria l'autorizzazione ha durata pari a quella della concessione. Resta salva la possibilità di decadenza o di rinuncia motivata.
6. La decadenza può essere dichiarata in caso di:
  - a. perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
  - b. omesso pagamento del canone annuale;
  - c. abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate;
  - d. reiterate gravi inadempienze degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o regolamento.
7. Prima di dichiarare la decadenza, la Regione Friuli Venezia Giulia fissa un termine congruo entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

## **art. 4** documentazione richiesta

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il legale rappresentante dell'impresa deve presentare istanza (**v. Allegati**) in regola con la normativa sul bollo, allegando copia fotostatica di un documento valido d'identità, contenente l'indicazione della/delle operazione/operazioni e del/sei servizio/servizi portuali che intende svolgere e relativa durata.
2. Alla domanda vanno allegati
  - a) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, del legale rappresentante attestante:
    - a1) l'esistenza o inesistenza di rapporti di controllo e collegamento societario con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie, dovendosi intendere, ai fini della presente disposizione, per collegamento e controllo le nozioni previste all'articolo 2359 c.c. ed essendo rilevante ai fini del controllo anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate o aspiranti tali siano controllate dalla medesima impresa. Restano comunque salve le diverse disposizioni, di cui alla L. 84/94 e al DM 132/01, in materia di assenza di collegamento tra imprese ex art. 17 della L. 84/94;

- a2) la quota di capitale effettivamente versato (se pertinente);
- a3) che l'impresa è regolarmente costituita, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura con indicazione della sede legale, dell'oggetto dell'attività, dei relativi dati e che non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di queste situazioni si è verificata nel triennio precedente.

Alla domanda vanno inoltre allegati i seguenti documenti attestanti, relativamente al titolare dell'impresa individuale e, in caso di società, agli amministratori ed ai sindaci:

b) idoneità personale e professionale:

- b1) dichiarazione relativa all'attività svolta negli ultimi 3 anni;
- b2) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, di insussistenza di carichi penali pendenti su tutto il territorio nazionale e comunitario;
- b3) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, sull'assenza di provvedimenti antimafia;
- b4) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, del casellario giudiziale;
- b5) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, di inesistenza di alcun motivo di ineleggibilità e decadenza;
- b6) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale o nella compagine del consiglio di amministrazione o collegio sindacale, l'impresa dovrà fornire entro 30 giorni alla Regione il nominativo dei nuovi titolari, amministratori e/o sindaci con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra;

c) capacità tecnica:

- c1) elenco dei beni mobili ed immobili più rilevanti per l'esercizio dell'attività, con indicato il titolo giuridico di godimento relativo ai beni più rilevanti (leasing, proprietà..) nonché i dati identificativi dei mezzi;
- c2) dichiarazione sulla conformità dei mezzi e delle attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;

d) capacità organizzativa:

- d1) dotazione organica media dell'impresa; con l'indicazione dei dipendenti, comprensivo dei quadri e dei dirigenti, suddiviso per livelli e profili professionali. L'impresa indicherà il numero di unità da inserire nella produzione per l'espletamento del programma operativo di cui più oltre. L'impresa certificherà inoltre che le condizioni contrattuali normative ed economiche applicate ai dipendenti, non risultano inferiori al CCNL dei lavoratori portuali;
- d2) programma eventuale di potenziamento ed adeguamento del parco mezzi ed attrezzature, nonché dell'organico, con indicazioni dell'arco temporale entro il quale si intende portarlo a compimento; schema funzionale della società o dell'unità operante per la quale si richiede l'autorizzazione anche al fine di valutare l'idoneità ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative per una migliore efficienza e qualità dei servizi;

e) capacità finanziaria:

- e1) presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente;
- e2) referenze di almeno un istituto di credito;
- e3) programma operativo non inferiore ad un anno con un piano di investimenti eventualmente suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici; nel caso di richiesta di autorizzazione pluriennale programmi operativi adeguati al periodo richiesto; tariffario applicato, onde consentire alla Regione di accertare il rispetto da parte dell'impresa della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori;

f) assicurazioni:

- f1) contratto assicurativo e relativa evidenza documentale comprovante la

vigenza del medesimo che garantisca con massimali adeguati persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni di cui all'articolo 1 (responsabilità civile terzi-responsabilità civile dipendenti). La copertura assicurativa per un massimale minimo di euro 1.549.370, 70 dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE;

f2) dichiarazione attestante l'avvenuta iscrizione presso le sedi provinciali INPS e INAIL e l'avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti, nonché i riferimenti delle posizioni INPS e INAIL e la classificazione e il codice attività dell'attività dichiarata;

g) piano della sicurezza e dichiarazione dell'ottemperanza al D.Lgs. 272/99 e, in quanto applicabile, al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto di cui agli articoli 18 e 19 del decreto stesso, dei quali occorre segnalare il nominativo ed ogni variazione; indicazione del nominativo e dei dati anagrafici del/dei Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;

#### **art. 5 canone e cauzione**

1. E' stabilito un canone annuale determinato e da corrispondere in due momenti: una quota iniziale fissa a titolo di canone provvisorio parametrata, per le operazioni portuali, al limite minimo di cui al DM 585/95 aggiornato in base all'indice Istat, e per i servizi portuali all'importo di euro 641,18 (da indicizzare ogni anno); ed una quota variabile a titolo di canone definitivo, nella misura dello 0,1 per cento del fatturato di ogni singola impresa. Dal canone definitivo calcolato sulla base del fatturato sarà scomputata la quota del canone provvisorio. In ogni caso il canone definitivo non potrà essere inferiore al canone provvisorio.
2. Ai fini del calcolo della quota variabile l'impresa deve presentare all'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento il fatturato attivo complessivo maturato esclusivamente nel porto per il quale si è ottenuta l'autorizzazione.
3. La garanzia per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte in sede autorizzativa è costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o da altre forme di garanzia ammesse dalla legge, con sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore, ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di Stato. La cauzione dovrà essere pari al canone di cui al comma 1.

#### **art. 6 sospensione e revoca**

1. Il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati oltre che alle norme di legge, in particolare quelle in materia di disciplina del lavoro, al rispetto del presente provvedimento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 6, l'inosservanza di quanto previsto al comma 1 e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività d'impresa, è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo.
3. In particolare si procederà a revoca, previa diffida, qualora:
  - a. la capacità tecnica accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti materialmente ridotta e tale da pregiudicare l'attività;
  - b. non siano state rispettate le norme tributarie e/o quelle previste dalla normativa in materia di lavoro e/o previdenziale ed assistenziale e/o quelle derivanti dai contratti nazionali di lavoro;
  - c. non siano corrisposti ai lavoratori salari in linea con quanto dichiarato alla Regione e comunque inferiori al CCNL dei lavoratori portuali;

- d. vengano applicate tariffe superiori a quelle comunicate alla Regione;
- e. l'impresa abbia violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene del lavoro;
- f. l'impresa abbia inadempito a richieste della Regione di invito all'ottemperanza a disposizioni dell'autorizzazione.

**art. 7** registro delle operazioni e dei servizi portuali

1. E' istituito per ciascun porto il registro per l'iscrizione dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali.
2. Nel registro vengono indicati:
  - a. nome, cognome, luogo, data di nascita e cittadinanza del soggetto autorizzato se persona fisica; se persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;
  - b. indicazione dell'operazione o delle operazioni o del servizio o dei servizi portuali autorizzati;
  - c. domicilio o la sede del soggetto autorizzato;
  - d. nome e cognome di un eventuale procuratore;
  - e. organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con le relative qualifiche e le date di assunzione;
  - f. numero e tipo di eventuali mezzi utilizzati nello svolgimento dell'operazione;
  - g. canone annuo e ammontare della cauzione;
  - h. tariffe relative alle operazioni ed ai servizi da svolgere;
3. Fermi restando i casi generali di ritiro del provvedimento amministrativo, la decadenza dell'autorizzazione o la cessazione degli effetti dell'autorizzazione comportano la cancellazione dal registro.

**art. 8** tariffazione

1. Le tariffe delle prestazioni delle operazioni e dei servizi portuali e le relative variazioni devono essere comunicate alla Regione, che le renderà pubbliche.
2. I soggetti autorizzati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali assicurano nell'esercizio delle proprie attività la più ampia trasparenza e garantiscono parità di trattamento a parità di condizioni.

**art. 9** vigilanza

1. La Regione vigila sull'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali e sull'applicazione delle tariffe dichiarate dai soggetti autorizzati.
2. La Regione verifica annualmente la sussistenza dei requisiti nei confronti dei soggetti autorizzati.

**art. 10** termini del procedimento

1. La Regione decide sulle istanze entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime. Il suddetto termine può essere sospeso in caso di richiesta di documentazione integrativa per un massimo di 30 giorni.

**art. 11** canoni concessori

1. Ferme restando specifiche disposizioni di legge prevedenti canoni di concessione differenziati per particolari settori, quali la cantieristica, il limite minimo per la determinazione dei canoni di concessione di cui all'articolo 12, comma 8, della LR12/2012 coincide con gli importi stabiliti dalla L. 4.12.1993, n. 494 e dalle tabelle di cui al D.M. 19.07.1989, aggiornati in base all'indice ISTAT annualmente comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il limite massimo è pari all'importo del limite minimo maggiorato del 100% ed è

applicato alle concessioni aventi ad oggetto le banchine, rivestendo esse la natura di infrastrutture essenziali.

2. Il canone è parametrato alla durata e alla specificità della concessione che saranno definite tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da svolgere, come segue:

**Concessioni di aree portuali**

Per le concessioni di durata pari o superiore a 10 anni si applica il limite minimo maggiorato del 60%;

Per le concessioni di durata superiore a 4 anni e inferiore a 10 anni si applica il limite minimo maggiorato del 30%;

Per le concessioni di durata pari o inferiore a 4 anni si applica il limite minimo.

**Concessioni di banchine**

Per le concessioni di durata pari o superiore a 10 anni si applica il limite minimo maggiorato del 100% e per le concessioni di durata inferiore ai 10 anni si applica il limite minimo maggiorato di un 10% per ogni anno o frazione di anno di durata della concessione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19.11.2012

IL DIRETTORE CENTRALE  
dott. Dario Danese